



ACCORDO

TRA

Il **C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva**, con sede in Roma, Via della Conciliazione n° 1 - Codice Fiscale 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore Vittorio Bosio, di seguito indicato come **CSI**;

e

la **F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo** con sede in Genova, Via Imperiale n° 14 – Codice Fiscale 80090620016, nella persona del Presidente pro tempore Domenico Pandolfo, di seguito indicata come **FIE**;

di seguito indicati congiuntamente “parti” e/o disgiuntamente anche “parte”

PREMESSO

- che è interesse di CSI e di FIE sviluppare l’associazionismo sportivo finalizzato al benessere psico-fisico dell’individuo, promuovere l’attività fisico-sportiva sui territori con particolare riferimento all’attività riconducibile all’escursionismo, alla marcia acquatica®, alla marcia alpina di regolarità e ad altre attività sportive/competitive svolte in ambiente naturale, nonché alle differenti azioni promosse, organizzare convegni, tavole rotonde, campagne informative e formative volti alla crescita Culturale del settore e ad accrescere il numero di servizi messi a disposizione degli associati delle parti;
- che l’approccio allo sport ha conosciuto negli ultimi anni una straordinaria evoluzione tale da modificare sempre più significativamente le abitudini di vita dei cittadini;
- che parallelamente è cresciuta la domanda di servizi sportivi con finalità di promozione sociale e di interesse generale;
- che le parti si ispirano nella loro azione politica, sportiva, organizzativa e associativa ai principi fondamentali del CONI, alle norme del Codice del terzo settore e di quanto altro sancito nelle rispettive Carte Statutarie;
- che l’Ente di Promozione Sportiva CSI è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI; è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale; è riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente a carattere nazionale con finalità assistenziali; è Ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
- che la FIE è Ente Morale fondato nel 1946 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152 ed Associazione di Protezione Ambientale – Decreto

Ministero dell'Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n. 224 del 23 maggio 2018;

- che l'Ente CSI, in accordo alla "nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n° 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- che la FIE intende dare concreto sostegno alle attività volte alla crescita delle proprie attività legate all'ambiente naturale e alle attività competitive;
- che le Parti condividendo:
 - il principio che lo sport e l'associazionismo in generale rivestono carattere di fenomeno etico, morale e culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, sociale, ricreativo e tecnico-organizzativo e che, pertanto, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività, con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive.

CONVENGONO

- nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, di promuovere iniziative ed azioni finalizzate a realizzare una proficua collaborazione che incrementi le attività istituzionali e/o inter-associative, volte alla crescita del movimento sportivo, del tempo libero ed allo sviluppo delle capacità fisiche, intellettuali degli associati presenti in tutte le strutture dell'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alla crescita e allo sviluppo delle discipline di comune interesse;
- di addivenire alla definizione di uno specifico ACCORDO volto a formalizzare una collaborazione operativa, formativa e culturale, per un periodo di almeno 3 anni, nel pieno reciproco rispetto dell'autonomia politica, etica, organizzativa delle parti, attraverso un rapporto regolamentato al di sopra dei relativi organismi territoriali per quanto concerne la promozione, la formazione e la diffusione di programmi di attività e di eventi, preliminarmente concordati e condivisi.

Impegni delle parti

1. La FIE si impegna a non siglare per gli anni 2022/24, e per quelli eventualmente successivi a seguito del rinnovo del presente accordo, accordi di partnership con altri EPS e a non rinnovare analoghi documenti di intesa sottoscritti in precedenza.
2. Il CSI si impegna, per quanto di propria competenza, a garantire alla FIE l'accesso al sistema dei servizi associativi, sulla base dei regolamenti e delle normative vigenti.
3. Il CSI riconosce al suo interno, come discipline sportive e costituisce uno specifico settore ad esse dedicato, in stretta cooperazione con la FIE, le discipline da quest'ultima indicate.
4. Le parti condividono la possibilità di studiare insieme ipotesi di affiliazioni e tesseramenti agevolati per i propri associati, le cui condizioni saranno condivise in un accordo stilato a latere della presente convenzione e che sarà parte integrante di essa.
5. La FIE potrà affiancare al suo Logo quello CSI in tutta la sua azione comunicativa istituzionale (carta intestata, sito internet, modulistica, locandine ecc.) con la dicitura: ***In collaborazione con CSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.*** Analogamente il CSI potrà, ove lo ritenga opportuno, utilizzare il Logo FIE, concordando preventivamente le modalità di utilizzo del medesimo.
6. La FIE e il CSI si impegnano a collaborare sul piano delle rispettive competenze istituzionali (fisco, lavoro, convenzioni commerciali, formazione tecnica e manageriale, impiantistica sportiva, ecc.), sviluppando il riconoscimento formativo e professionale, secondo le normative vigenti e gli albi nazionali CSI.
7. La formazione dei tecnici delle discipline concordate e di comune interesse è demandata a istruttori designati e formati dalla FIE mediante corso appositamente programmato e svolto. A formazione avvenuta e a seguito di esame viene rilasciato diploma di Istruttore qualificato, secondo le denominazioni e i livelli definiti dalle parti.
8. Il costo per il riconoscimento delle qualifiche, a seguito di corso di formazione regolarmente effettuato secondo i programmi condivisi e conformi, ovvero per il rinnovo delle stesse, sarà concordato annualmente e riportato nell'accordo economico di cui più sopra. I riconoscimenti e i diplomi, nonché le qualifiche acquisite, saranno accessibili dall'area riservata ad ogni tecnico qualificato e per il tramite dell'APP MyCSI e saranno inserite, secondo le normative vigenti, sul portale delle qualifiche CSI (attualmente denominato CEAF) connesso al Registro CONI.
9. Il CSI si rende disponibile a condividere i servizi della piattaforma e-learning CSIACADEMY per la formazione a distanza, secondo le modalità che saranno concordate di volta in volta.
10. Le parti si impegnano a elaborare progetti, format di eventi, moduli formativi finalizzati a promuovere, all'interno del CSI, la crescita e la diffusione delle discipline promosse dalla FIE.

11. Le parti condividono l'esigenza di strutturare una campagna di presentazione del settore, corredata di progetti mirati a target condivisi e specifici, da diffondersi attraverso i mezzi di comunicazione associativi.
12. Le parti, al fine di rendere operativo il presente accordo, nominano un gruppo di lavoro, composto da 6 persone, di cui 3 nominate da CSI e 3 nominate da FIE, le quali hanno il compito di redigere un programma annuale di lavoro, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle parti.
13. Il presente accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino a tutto il xxxxx, e si intenderà tacitamente rinnovato per singoli periodi di anni 3, salvo formale recesso scritto di una delle parti da inviarsi all'altra parte entro il precedente mese di ottobre. Quanto sopra, ferma la facoltà dei contraenti di sciogliere il rapporto per mutuo consenso.
14. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da:
 - 1 membro nominato da CSI;
 - 1 membro nominato da FIE;
 - 1 membro esterno nominato dalle parti.

Il Collegio deciderà secondo equità e le sue decisioni sono inappellabili.

Roma, 5 maggio 2022

CSI - Centro Sportivo Italiano
Il Presidente Nazionale



Vittorio Bosio

FIE – Federazione Italiana Escursionismo
Il Presidente Federale



Domenico Pandolfo